

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ex art. 61 L. 247/12, avverso il provvedimento di archiviazione della pratica disciplinare nei confronti dell'Avv. [AAA], assunto dal CDD di Roma in data 23.02.2024, chiedendo al CNF di dichiarare la responsabilità disciplinare e, conseguentemente, di irrogare la sanzione ritenuta idonea all'Avv. [AAA], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Viterbo, ammesso al patrocinio innanzi alla

Corte Suprema di Cassazione, difeso ex se ai sensi dell'art. 86 C.P.C. e domiciliato presso il suo studio in [OMISSIS] e presso il proprio indirizzo PEC [OMISSIS];

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, regolarmente citato, nessuno è presente;

è presente l'Avv. Enrico G. [AAA];

Il Consigliere relatore avv. Lucia Secchi Tarugi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale premessa la ammissibilità del ricorso, nel merito chiede l'accoglimento del ricorso;

Inteso l'Avv. Enrico G. [AAA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il procedimento trae origine da una segnalazione del 29.11.2021, con cui i Sigg.ri [BBB] denunciavano la condotta dell'Avv. [AAA], legale del proprio padre. In particolare, a detta degli esponenti, l'Avv. [AAA] aveva omesso di portare a compimento una trattativa relativa ad un immobile, nonché di avvisare il collega di controparte che, nel frattempo, il suddetto immobile era stato alienato.

All'esito dello scrutinio preliminare effettuato in data 13.02.2024, il Presidente del CDD di Roma rilevava che i fatti oggetto di segnalazione non apparivano deontologicamente rilevanti, in quanto, per un verso, l'avvocato non è responsabile degli atti dispositivi compiuti dal proprio assistito e, per altro verso, il dovere di segreto professionale impone di non divulgare notizie inerenti al mandato professionale, salvo assenso del cliente. Peraltro, le circostanze ulteriormente dedotte dagli esponenti, inerenti all'acquisto dell'immobile da parte di una società riconducibile a soggetti vicini all'Avv. [AAA], per rapporti personali di lavoro o sentimentali, non risultavano dimostrate documentalmente. Pertanto, il Presidente del CDD proponeva all'assemblea di disporre il non luogo a procedere per manifesta infondatezza.

Alla riunione del 23.02.2024, l'assemblea del CDD di Roma, accogliendo la proposta del Presidente, disponeva l'archiviazione della pratica disciplinare nei confronti dell'Avv. [AAA], per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare della segnalazione in oggetto indicata.

Avverso l'archiviazione, su istanza degli esponenti del 05.03.2024, la Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma ha impugnato la delibera di archiviazione, in data 03.04.2024, chiedendo che il CNF di dichiarare la responsabilità disciplinare dell'Avv. [AAA] e, conseguentemente, di irrogare la sanzione ritenuta idonea.

La Procura Generale non articola singoli motivi di gravame, ma rifacendosi a quanto esposto nell'istanza trasmessa dai Sigg.ri [BBB], illustra le motivazioni per cui la decisione del CDD merita di essere rivista.

Secondo la Procura Generale, difatti, l'esposto e le sue integrazioni contengono elementi rilevanti, al di là delle condizioni psico-fisiche precarie di [BBB], cliente dell'Avv. [AAA]; quest'ultimo, secondo quanto sostenuto dagli esponenti, avrebbe assunto un ruolo deontologicamente non ineccepibile nella compravendita di un immobile di proprietà del proprio cliente, traendo vantaggio dalla cessione dell'immobile medesimo.

In particolare, nel ricorso si evidenzia la circostanza che all'atto ha partecipato la Sig.ra [CCC], quale procuratrice del Sig. [BBB], che ha venduto l'immobile alla [DDD] immobiliare, società costituita pochi giorni prima della stipula e indirettamente legata all'Avv. [AAA] in quanto fra i soci figurava il sig. [EEE], il quale aveva condiviso con il primo lo studio professionale ed il numero di fax. La PG evidenzia i seguenti ulteriori elementi emersi nel corso delle indagini del PM:

- la sig.ra [CCC] risultava residente in [OMISSIS], unitamente alla sig.ra [FFF], madre di [AAA] (nato il [OMISSIS].2018);
- [BBB], sentito a sommarie informazioni dal PM, aveva riferito che la sig.ra [CCC] era sua amica di lunga data e che la figlia della stessa intratteneva una relazione sentimentale con l'Avv. [AAA];
- all'esito della compravendita, non risultavano somme accreditate sul conto corrente del sig. [BBB], giacché l'assegno era stato incassato dalla sig.ra [CCC] e, successivamente, la maggior parte dell'importo era stato trasferito su altro conto corrente, intestato alla figlia [FFF], compagna dell'Avv. [AAA].

Da ultimo, la PG afferma che l'Avv. [AAA] non avrebbe affatto confutato gli elementi emersi a proprio carico, limitandosi, nelle proprie memorie difensive, ad insistere sulla capacità giuridica del sig. [BBB] e sul valore dell'immobile, dichiarandosi "vittima di una persecuzione da parte degli esponenti".

L'Avv. [AAA], in data 4.11.2024, ha depositato memoria difensiva deducendo n. 2 motivi e chiedendo al CNF di dichiarare l'archiviazione/non luogo a procedere a sanzione disciplinare nei propri confronti.

Con il primo motivo l'Avv. [AAA] evidenzia l'inammissibilità dell'impugnazione *ex art.* 61 L.247/2012 della Procura Generale, perché tardiva, atteso che dal deposito del provvedimento di archiviazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (23/02/2024) alla data di proposizione del ricorso *ex art.* 61 L.247/2012 (03/04/2024) è trascorso un lasso di tempo superiore a 30 giorni, inoltre, evidenzia l'Avv. [AAA] che alla data 05/03/2024, quando la Procura Generale della Corte d'Appello ha ricevuto l'istanza di impugnazione, questa era

ancora tempestivamente e validamente proponibile ed infine dalla comunicazione di archiviazione della pratica disciplinare si evincerebbe che la Procura Generale era uno dei destinatari in indirizzo del provvedimento e, comunque, la comunicazione della segreteria non inciderebbe in alcun modo sulla decorrenza dei termini per la impugnativa dei provvedimenti, che decorrono in ogni caso dal deposito/pubblicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 61 L.P.

Con il secondo motivo l'Avv. [AAA] sostiene l'infondatezza della impugnazione nel merito: da legale, a suo dire, non avrebbe fatto altro che perseguire gli interessi e le volontà del cliente che era pienamente in grado di prendere le proprie decisioni, inclusa quella di vendere la proprietà, come dimostrato dalla consulenza effettuata dal CTU, Dottor [GGG], Procedimento N.[OMISSIS]/2022 – Tribunale di Roma a seguito di istanza di nomina di ADS per il Sig. [BBB] da parte dei figli.

In sostanza, secondo l'Avv. [AAA] il comportamento dei figli e della ex moglie del Sig. [BBB] (che hanno intentano una pluralità di cause nei confronti del padre ed ex marito) avrebbe indotto quest'ultimo a liquidare il proprio patrimonio, per non lasciare nulla ai figli.

Aggiunge l'Avv. [AAA] di non aver consigliato alcun comportamento, atto o negozio nullo, illecito o fraudolento, né di aver intrattenuto alcun tipo di rapporto patrimoniale con il [BBB]; evidenzia, infine, che il prezzo contenuto dell'immobile avrebbe risentito incontrovertibilmente dei giudizi incardinati e della innumerevole serie di trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile *de quo*.

Con replica del 7.11.2024 la Procura Generale ha ribadito la tempestività dell'impugnazione effettuata nei 30 giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento, avvenuta solo a seguito dell'istanza di impugnazione inoltrata dai Sigg.ri [BBB]. In altre parole, il Procuratore generale non sarebbe stato informato dal Consiglio di disciplina forense di guisa che non può considerarsi spirato un termine laddove non vi sia stata previa comunicazione/notificazione del provvedimento soggetto di impugnazione.

Nel merito la Procura Generale insiste nella impugnazione affermando di aver fornito elementi di fatto, nonché atti giudiziari che comprovano quanto dedotto.

Con pec del 10/12/2024 l'Avv. [AAA] ha presentato ulteriore documentazione consistente nella ordinanza di archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di [CCC], [AAA], [EEE] e [FFF] per il reato di cui all'art. 643 cp a seguito della denuncia presentata da [BBB] in data 7.4.2021 e pec del 15/11/2024 di [BBB] Fabrizio con cui si comunica di non aver più interesse alla opposizione alla archiviazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va affrontata la questione della tardività della impugnazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma.

Dall'esame delle ricevute delle pec di notifica risulta che il 27.02.2024 il CDD di Roma ha notificato il provvedimento di archiviazione dal proprio indirizzo pec "disciplina@cddpec.roma.it" alla Procura presso il Tribunale di Roma, a quella di Viterbo, all'Avv. [AAA], all'esponente [BBB] e all'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Tra i destinatari della missiva inviata via pec di comunicazione della archiviazione compare anche la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, ma poi non risulta spedita alcuna pec all'indirizzo corrispondente al domicilio digitale prot.pg.roma@giustiziacert.it.

Del resto, il c. 4 dell'art. 58 L.P. si limita a prevedere che *"Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito"*, dunque non prevede alcun obbligo di comunicazione alla Procura Generale.

Tuttavia, il successivo art. 61 L.P. contempla tra i soggetti che possono impugnare le decisioni dei CDD anche il Procuratore Generale del distretto della Corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

Quanto al termine entro cui la Procura Generale presso la Corte d'appello può proporre ricorso, in assenza di specifica indicazione normativa, sembra potersi mutuare un principio giurisprudenziale affermatosi rispetto alle impugnazioni del Pubblico Ministero, secondo cui il termine di 30 giorni decorre *"per il PM, dal momento in cui ne abbia comunque avuto piena contezza, poiché né la Legge né il Regolamento sul procedimento disciplinare impongono che il provvedimento di archiviazione sia comunicato agli Uffici della Procura"* (cfr. fra le altre Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 dell'11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 17 luglio 2021).

In conclusione, accertato che la Procura Generale ha avuto notizia dell'avvenuta archiviazione solo per effetto dell'istanza di impugnazione trasmessa dai Sigg.ri [BBB] in data 05.03.2024, il ricorso proposto il 03.04.2024 risulta tempestivo.

Entrando nel merito, la decisione del Consiglio Distrettuale di disciplina appare condivisibile e, quindi, l'impugnazione non può trovare accoglimento.

L'esposto dei fratelli [BBB] nei confronti dell'Avv. [AAA], difatti, parte dall'assunto delle precarie condizioni psico-fisiche del Sig. [BBB], padre degli esponenti, situazione che viene evidenziata dai figli quasi a suggerire una limitazione della capacità di intendere e volere del cliente dell'Avv. [AAA], circostanza che si è dimostrata, in realtà, del tutto infondata, attese da ultimo le risultanze della CTU, effettuata dal Dottor [GGG] in sede di istanza per la nomina di un ADS al Sig. [BBB], nel procedimento N.[OMISSIS]/2022 – Tribunale di Roma.

Peraltro, l'accusa principale mossa nell'esposto dei Sigg.ri [BBB] nei confronti dell'Avv. [AAA] è di aver omesso di portare a compimento una trattativa relativa ad un immobile, nonché di non aver avvisato il collega di controparte che, nel frattempo, il suddetto immobile era stato alienato dal proprio cliente. Relativamente a tali condotte non può che concordarsi con il CDD laddove afferma che i fatti oggetto di segnalazione non risultano deontologicamente rilevanti, in quanto, per un verso, l'avvocato non è responsabile degli atti dispositivi e delle decisioni del proprio assistito e, per altro verso, il dovere di segreto professionale impone di non divulgare notizie inerenti al mandato professionale, salvo assenso del cliente. Del resto, emerge incontrovertibilmente dagli atti di indagine compiuti dalla Procura nell'ambito del procedimento per circonvenzione di incapace, partito dalla denuncia per i medesimi fatti, che la volontà del Sig. [BBB] era proprio quella di liquidare tutto il proprio patrimonio, per non lasciare nulla ai figli, che unitamente alla ex moglie hanno intentano una pluralità di cause contro di lui, mossi esclusivamente da interessi patrimoniali. Da quanto si deduce dagli atti, quindi, appare evidente che l'Avv. [AAA] non ha consigliato alcun comportamento, atto o negozio nullo, illecito o fraudolento al proprio cliente.

Anche sotto l'aspetto economico non risulta che l'Avv. [AAA] abbia intrattenuto alcun tipo di rapporto patrimoniale con l'assistito ed anzi dagli atti emerge che le somme provenienti dalla vendita dell'immobile sono transitate sul conto corrente della Sig.ra [CCC], a cui il Sig. [BBB] avere rilasciato regolare procura, e da questo trasferite a quello della di lei figlia, ma mai a quello dell'avvocato.

I rapporti personali che intercorrono tra l'Avv. [AAA] e le Sigg.re [CCC] e [FFF], nonché con i soci della società acquirente l'immobile, non sono di per sé sufficienti a sostenere che di tali somme alla fine abbia goduto lo stesso Avv. [AAA] e differenti conclusioni non possono che ritenersi semplici supposizioni inidonee a supportare la responsabilità disciplinare.

Il procedimento disciplinare è, difatti, di natura accusatoria e pertanto, in assenza di prove certe sulla effettiva violazione di norme deontologiche, l'avvocato va prosciolto, in quanto non incombe su lui l'onere di dimostrare la propria innocenza, né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli e l'insufficienza di prova su un fatto non può che portare a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 282 del 28 giugno 2024).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 gennaio 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà